



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Direttore Generale Archeologia, belle arti e  
paesaggio

E, p.c.,

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

**OGGETTO:** Richiesta di parere sull'interpretazione dell'art. 72 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Ingresso nel territorio nazionale di reperti archeologici (manufatti monetali) di provenienza storica italiana.

Con nota prot. n. 10002 del 16 marzo 2023, codesta Direzione Generale ha richiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine all'interpretazione dell'art. 72 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare *“se, nel caso di manufatti monetali antichi circolanti sul mercato internazionale da molti anni, provenienti storicamente con ogni probabilità da contesti italiani, e acquisiti successivamente all'estero da rivenditori o collezionisti mediante aste internazionali, sia possibile sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza rilasciare il certificato in ingresso in presenza della (sola) documentazione di acquisto e provenienza estera, salva la notizia o prova della illecita provenienza, o se invece sia sempre necessario richiedere la documentazione attestante la precedente lecita uscita del bene quantomeno dal 1909”*.

Non può che partirsi dall'esposizione del quadro normativo di riferimento, che coinvolge la disciplina generale e, segnatamente, l'art. 826 c.c., secondo comma, in materia di patrimonio indisponibile dello Stato; inoltre, viene in rilievo la normativa di settore contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 72, 91); nondimeno, non può ignorarsi il contributo della giurisprudenza sul tema relativo all'oggetto che costituisce la viva voce interpretativa delle disposizioni richiamate.

In giurisprudenza si contrappongono due orientamenti. Ad avviso di una sentenza della terza sezione penale della Corte di cassazione, le monete antiche costituiscono cose d'interesse archeologico ascrivibili al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi degli artt. 826 c.c. e 91 Codice dei beni culturali e del paesaggio (Cass. Pen., Sez. III, 4 aprile 2017, n. 37861). Tale qualificazione, in caso di rivendica da parte dello Stato, imporrebbe al possessore o detentore delle monete di provare la legittimità del titolo d'appartenenza, presumendosi in difetto la proprietà dello Stato, stante l'eccezionalità delle ipotesi di dominio privato delle cose archeologiche (Cass., 27 aprile 2017, n. 10303). In pratica, il privato, di fronte alla rivendicazione delle monete da parte dello Stato, dovrebbe provare la legittimità del suo acquisto anteriormente al 1909, data d'entrata in vigore della



## *Ministero della cultura*

### UFFICIO LEGISLATIVO

prima legge che ha rivendicato allo Stato la proprietà delle cose archeologiche rinvenute nel sottosuolo (l. n. 364/1909), ovvero la sussistenza di uno degli speciali titoli di proprietà privata individuati dalla legislazione speciale (beni archeologici alienati/permutati dallo Stato: artt. 12, 54 e 56 Codice dei beni culturali e del paesaggio; beni archeologici trasferiti a titolo di indennizzo o premio: artt. 58 e 92 detto; reperti acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 364 del 1909).

Secondo un opposto orientamento, la presunzione di appartenenza allo Stato delle cose mobili d'interesse archeologico (tra cui le monete antiche), possedute/detenute dai privati, confligge con fondamentali valori costituzionali. Pretendere la prova della proprietà da epoca anteriore al 1909 ovvero in virtù di uno degli speciali titoli previsti dalla legge appare irragionevole e lesivo della proprietà privata, specie ove si consideri che le monete, rientrando nella categoria delle cose mobili, nel tempo hanno circolato manualmente e si presumeva la legittimità del loro possesso ai sensi degli artt. 1147 e 1153 c.c. Fino agli anni Ottanta del secolo scorso siffatti trasferimenti non erano neppure sostenuti da documentazione fiscale, all'epoca essenzialmente inesistente. L'interpretazione più restrittiva, dunque, risulterebbe lesiva dell'art. 42 Cost., in quanto ablativa *“delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiede una prova impossibile e violerebbe altresì l'art. 24 Cost.”* poiché *“la gravità dell'onere probatorio imposto rende impossibile il diritto di difesa”* (Cass. 4 maggio 1999 n. 7131).

Questo secondo orientamento giurisprudenziale, è stato riaffermato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, allo scopo di tutelare i collezionisti di monete antiche.

Ed infatti secondo Cass. sez. III, n. 45983 del 2021, in tema di onere probatorio e forme del relativo assolvimento, *“occorre (...) fare chiarezza sull'applicabilità”* del severo orientamento giurisprudenziale sull'inversione dell'onere probatorio a carico del possessore o detentore ***“anche al collezionista”***. *Con riferimento, infatti, ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all'entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa (furtiva, ad esempio)”*. Da tale orientamento giurisprudenziale emerge come soltanto eccezionalmente possa addossarsi al privato collezionista l'onere di dimostrare la lecita provenienza dei beni fino a giungere a data anteriore al 1909.

Ciò sulla scorta di due fondamentali considerazioni. Da un canto, in virtù della peculiare natura dei beni d'interesse numismatico: le monete, antiche e moderne, costituiscono beni seriali, già in larga misura presenti nelle pubbliche raccolte (per tale motivo, l'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio assoggetta le monete e le collezioni numismatiche allo speciale regime dei beni culturali solo se aventi, rispettivamente, *“carattere di rarità e pregio”* o *“eccezionale interesse”*). In secondo luogo costituisce dato statistico incontrovertibile che le collezioni numismatiche più importanti *“finiscono per confluire nei musei”* (Cass. n. 7131/99), arricchendo il patrimonio



## *Ministero della cultura*

### UFFICIO LEGISLATIVO

nazionale. E' noto che i nuclei delle principali pubbliche raccolte numismatiche, a cominciare da quella del Museo nazionale Romano che ingloba la collezione reale, costituiscono il frutto di donazioni o di acquisizioni da privati. Il collezionismo, inoltre, incrementa l'evoluzione degli studi numismatici. Va dunque favorito e non demonizzato.

Nondimeno, per l'Amministrazione si pone comunque il problema di evitare che il più liberale orientamento giurisprudenziale possa incentivare ricerche archeologiche illecite e commercio illegale. Il che sarebbe, ovviamente, da scongiurarsi.

Al riguardo, può osservarsi che l'Ufficio legislativo, sul generale tema della applicazione dell'articolo 72 si è già pronunciato con il parere, richiamato dalla Direzione Generale, n. 5071 del 9 marzo 2009, da cui non vi è motivo di discostarsi.

In detto parere, si affermava che *"la regolare circolazione internazionale deve essere provata con adeguate documentazioni emesse dai Paesi di provenienza degli oggetti stessi"*.

Il quesito sottoposto ora alla attenzione di questo Ufficio presenta alcune particolarità rispetto alla casistica esaminata nel parere del 9 marzo 2009, ove si discorreva in termini generali delle procedure inerenti alla circolazione internazionale dei beni culturali con riferimento all'ingresso degli stessi nel territorio nazionale. Nell'odierno quesito, invece, si fa specifico riferimento al caso di beni archeologici e, in particolare, a manufatti monetali.

In proposito va sottolineato che, come già affermato nel parere del 9 marzo 2009, *"qualora vi siano dubbi in ordine alla validità e congruità della certificazione esibita dall'interessato, l'ufficio di esportazione potrà sempre riservarsi la pronuncia definitiva in merito, al fine di itinerari accertativi che possono anche prevedere l'interpello di quest'Ufficio, per il tramite di codesta Direzione Generale"*.

In ogni caso, va tenuto presente che il certificato di importazione lascia impregiudicati i poteri istruttori degli uffici in relazione alla lecita detenzione del bene facenti capo, specialmente, al Nucleo Tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri. La certificazione di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione – per la natura di tale documento – lascia, infatti, fermi ed impregiudicati i controlli sulla lecita detenzione di tale bene (anche con riferimento al dettato della l.n. 364/1909) in capo all'A.G. ed alle Forze dell'Ordine.

Inoltre, può notarsi che, per le finalità di tutela, quand'anche il certificato sia rilasciato, nulla impedisce, al termine di scadenza della sua validità, ove il certificato non sia rinnovato e il bene sia rimasto sul territorio nazionale, di avviare la procedura di dichiarazione di interesse culturale, in presenza dei relativi presupposti.

In sintesi, può concludersi che, a fronte della richiesta di rilascio del certificato di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione per i beni oggetto della richiesta di parere, gli uffici esportazione possano limitarsi a richiedere al privato la documentazione puntualmente indicata in allegato – quale "parte integrante" - al D.M. 246/18, attuativo dell'art. 72, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando il potere-dovere di attivare l'Autorità giudiziaria in caso di dubbi sulla liceità del possesso del materiale numismatico.

Siffatta interpretazione del sistema appare coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza invocati nell'istanza di richiesta del parere rivolta allo scrivente Ufficio. Infatti, costringere i privati (collezionisti e professionisti numismatici che acquistano all'estero) a fornire la



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

prova (diabolica) della legittima provenienza delle monete acquistate sin da epoca anteriore al 1909, significa, di fatto, scoraggiare l'acquisto e, dunque, l'ingresso in Italia di beni d'interesse numismatico destinati a confluire, nel tempo, nelle pubbliche raccolte. Di talché, anziché tutelare il patrimonio nazionale, a ben vedere si finirebbe, ancorché in buona fede, con l'impovertirlo.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Antonio Tarasco

